



Sentenza n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

nella persona del giudice monocratico delle pensioni, Giuseppe Vicanolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero 13712/M del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 14 febbraio 2025 da:

[Omissis][Omissis], (c.f. [OMISSIS]) nato a **[Omissis]** il **[Omissis]** e residente a **[Omissis]** (**[Omissis]**), via **[Omissis]** n. **[Omissis]**, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Raichini (c.f. RCHMNC66B41G478X), elettivamente domiciliato all'indirizzo p.e.c. monica.raichini@avvocatiperugiapec.it e presso lo studio sito in Perugia, via Fiume, n.17

contro

INPS- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Annovazzi (c.f. NNVRRT71L28G478P), Mirella Arlotta (c.f. RLTMML71E53F158Y) e Stefania Di Cato (c.f. DCTSFN64P67L117L), giusta procura generale alle liti del dott. Roberto Fantini, notaio in Roma, datata 23/01/2023, Rep. 37875 Racc. 7313, elettivamente domiciliato in Perugia, via Canali n.1,

	presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Istituto, ed agli indirizzi p.e.c.	
	avv.stefania.dicato@postavert.inps.gov.it,	
	avv.mirella.arlotta@postacert.inps.gov.it	e
	avv.roberto.annovazzi@postacert.inps.gov.it	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio.	
	Visti gli altri atti e documenti di causa.	
	Uditi all'udienza pubblica del 16 ottobre 2025, con l'assistenza del	
	segretario dott. Massimo Bellaveglia, l'avv. Monica Raichini per conto	
	del ricorrente e l'avv. Roberto Annovazzi per l'Inps.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. Con ricorso presentato il 14 febbraio 2025, [Omissis] [Omissis],	
	militare dell'Arma dei Carabinieri cessato dal servizio il 21 marzo 2019	
	con il grado di brigadiere capo, titolare di pensione diretta di privilegio	
	liquidata con il sistema misto, chiede di accertare l'illegittimità del	
	provvedimento emesso dall'Inps di Perugia il 31 ottobre 2023, con cui è	
	stato disposto il recupero dell'importo lordo di € 19.572,53 (netto €	
	14.821,81) pagato in più nel periodo dall'01/01/2022 al 30/11/2023, con	
	la seguente motivazione: "importo della pensione annua lorda (PAL)	
	superiore al dovuto" e "importo della tredicesima mensilità superiore	
	al dovuto". Conseguentemente, l'Inps attivava un piano di restituzione	
	articolato su 8 rate mensili di € 414,27 trattenute sui ratei di pensione a	
	decorrere da gennaio 2024 e su 26 rate di € 442,61 da settembre 2024 in	
	avanti.	
	Il ricorrente ha evidenziato che la vicenda trae origine da errori di	
	2	

	calcolo asseritamente commessi dall'Inps di Perugia in totale	
	autonomia, all'atto della liquidazione della pensione di privilegio	
	concessa con atto n. PG1052022000049, a causa della inesatta	
	applicazione dei coefficienti di rendimento utilizzati per il calcolo delle	
	quote A e B di pensione, da cui sarebbero scaturiti importi superiori al	
	dovuto non minimamente riconducibili a comportamenti dolosi o ad	
	omissioni dell'interessato. In aggiunta, altri errori sarebbero stati	
	commessi con il provvedimento n. PG1032020002168 emanato il	
	21/06/2021 dall'Inps di Perugia in esecuzione della sentenza n. 75/2020	
	pronunciata da questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti a	
	favore del [Omissis], con la quale fu ordinato all'Inps di rideterminare la	
	quota retributiva della pensione applicando l'aliquota del 44% prevista	
	dall'art. 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973 in luogo di quella del	
	35% riconosciutagli dall'ente previdenziale. Secondo il ricorrente, anche	
	in tale circostanza l'Inps avrebbe commesso in autonomia degli errori	
	di calcolo.	
	Per questi motivi, l'interessato presentava il 19/12/2023 tramite il	
	patronato INAS Cisl di Perugia un ricorso in via amministrativa al	
	Comitato di vigilanza ex Inpdap presso la sede provinciale Inps di	
	Perugia avverso il provvedimento di ripetizione dell'indebito sopra	
	citato, in quanto illegittimo ed immotivato, sostenendo che:	
	- gli errori di liquidazione non sarebbero imputabili all'applicazione della	
	sentenza della Corte dei conti, Sezione I Appello, n. 365/2023, che ha	
	riformato parzialmente la pronuncia di primo grado ordinando all'Inps	
	di applicare sulla quota retributiva della pensione del [Omissis] il	
	3	

	coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile fino	
	al 31/12/1995; per converso, questa era la motivazione dell'indebito	
	sostenuta dall'Inps di Perugia in una mail del 05/12/2023 inviata al	
	patronato in risposta ad una specifica richiesta del 04/12/2023 (allegati	
	8 e 10 del ricorso);	
	- per converso, all'origine del pagamento dei ratei di pensione superiori	
	al dovuto da gennaio 2022 a novembre 2023 vi sarebbero degli errori	
	materiali commessi dall'Inps non minimamente riconducibili a	
	comportamenti dolosi o omissivi dell'interessato, e quindi insuscettibili	
	di essere recuperati dall'istituto a causa del divieto sancito dall'art. 206	
	del D.P.R. n.1092/1973;	
	- con il provvedimento n. PG1052023000060 emanato il 18/09/2023	
	dall'Inps di Perugia in esecuzione della sentenza di appello n. 365/2023	
	la riliquidazione della pensione del [Omissis] è stata effettuata in misura	
	corretta, emendando tutti gli inconvenienti verificatisi in precedenza.	
	Successivamente, il Comitato di vigilanza dell'Inps non prendeva	
	nessuna decisione sul ricorso entro i 90 giorni previsti dalla legge;	
	pertanto, il ricorrente il 10/04/2024 inviava un sollecito, senza esito. Da	
	ultimo, [Omissis] [Omissis] depositava il ricorso avanti a questa	
	Sezione giurisdizionale, con cui chiedeva conclusivamente:	
	- in via cautelare, la sospensione del recupero dell'indebito	
	pensionistico in atto;	
	- nel merito, di accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento	
	di recupero del 30/10/2023 e la irripetibilità dell'indebito pari	
	all'importo lordo di € 19.572,53, e netto di € 14.821,81 ai sensi dell'art.	
	4	

	206 del D.P.R. n. 1092/1973, e per l'effetto condannare l'Inps a restituire	
	tutte le quote dei ratei di pensione trattenute, oltre al pagamento degli	
	interessi e della rivalutazione monetaria, nonché delle spese	
	processuali.	
	II. L'Inps si è costituito in giudizio per la fase cautelare, depositando	
	l'11/04/2025 apposita memoria con cui:	
	- ha premesso di aver attivato una richiesta di restituzione del fascicolo	
	del [Omissis] conservato presso l'archivio Inps di Rutigliano (BA);	
	pertanto, si è riservato di allegare ulteriori elementi mediante la	
	memoria di costituzione per il giudizio di merito;	
	- ha dedotto di contestare i conteggi avversari, affermando che l'assunto	
	in base al quale l'indebito sarebbe frutto di soli errori compiuti in	
	autonomia dall'ente previdenziale non è provato e non è verosimile, in	
	quanto è pacifico ed incontestabile che l'esecuzione della sentenza di	
	appello doveva produrre un credito a favore dell'Inps, visto che il	
	coefficiente di rendimento riconosciuto era più basso di quello applicato	
	in esecuzione della pronuncia di primo grado	
	- riguardo ai presupposti della istanza di sospensiva del provvedimento	
	impugnato, ha sostenuto che non sussisterebbe nessun pregiudizio	
	grave ed irreparabile, in quanto le ritenute mensili erano limitate	
	all'importo pari ad un quinto della pensione in godimento	
	Pertanto, la parte resistente chiedeva il rigetto della domanda di	
	sospensiva per carenza dei presupposti di legge.	
	III. Nell'udienza in camera di consiglio tenutasi il 17/04/2025 per la	
	discussione dell'istanza cautelare, l'avv. Stefania Di Cato per conto	
	5	

	dell'Inps ha dedotto che da una istruttoria recente effettuata dalla	
	Direzione di Perugia è emerso un errore commesso dall'ufficio in sede	
	di liquidazione della pensione privilegiata del signor [Omissis]. In	
	conseguenza di ciò, la predetta Direzione provinciale a decorrere dal	
	rateo di pensione del mese di luglio 2025 non avrebbe più applicato la	
	trattenuta di € 442,61 disposta a suo tempo con l'atto del 31/10/2023.	
	Ciò posto, la fase cautelare si è conclusa con l'emanazione della	
	ordinanza n.14/M/2025 di rigetto della domanda di sospensione del	
	provvedimento di recupero, per carenza del presupposto di un	
	pregiudizio grave ed irreparabile, come richiesto dall'art.161, primo	
	comma, c.g.c.	
	IV. Con memoria difensiva depositata il 02/10/2025, l'Inps si è	
	costituito in giudizio deducendo che:	
	- l'ufficio amministrativo di Perugia ha revisionato il fascicolo del	
	pensionato [Omissis] ed ha rilevato che nell'atto n. PG1052022000049	
	per il conferimento della pensione diretta di privilegio con applicazione	
	dell'aliquota di rendimento del 44% sulla base pensionabile delle quote	
	A e B (in applicazione della sentenza n. 75/2020 di questa Sezione	
	giurisdizionale) era stato commesso un errore di calcolo, poiché invece	
	di conteggiare le aliquote esatte del 29,555% sulla quota A e del 14,445%	
	su quella B (per un totale del 44% al 31/12/1995), erano state applicate	
	quelle del 30,957% e del 17,923% (totale 48,880%), così pervenendo alla	
	liquidazione dell'importo errato di € 37.768,95 euro di pensione annua	
	lorda al posto di € 35.442,41;	
	- con l'esecuzione della sentenza n. 365/2023 della Sezione I centrale di	
	6	

	Appello della Corte dei conti l'ufficio ha calcolato esattamente l'importo	
	spettante di € 33.441,80 in base al coefficiente di rendimento annuo del	
	2,44% fino al 31/12/1995, e successivamente ha attivato il recupero	
	dell'importo di € 19.569,63 lordi, ossia € 14.821,81 netti, corrisposto in	
	più nel periodo gennaio 2019/novembre 2023 a causa dell'errore sopra	
	descritto (la PAL annua corrisposta è stata di € 37.768,95, mentre quella	
	riliquidata post sentenza di appello era di € 33.441,80);	
	- tenuto conto di queste anomalie, il direttore della sede Inps di Perugia	
	ha emesso il 2/10/2025 un provvedimento di rettifica in autotutela	
	dell'atto di recupero dell'indebito pensionistico del 2023, annullando la	
	quota parte di € 11.615,65 lordi derivante dagli errori di calcolo accertati,	
	attestando espressamente che "tale importo non è recuperabile ai sensi	
	dell'art. 207 del DPR n.1092/1973 ed è stato oggetto di abbandono"; in	
	tal modo, l'Inps ha implicitamente ridotto la pretesa restitutoria	
	originaria di € 19.569,63 nel nuovo importo di € 7.953,98 pari alla	
	differenza tra la somma dovuta in base alla sentenza di appello e quella	
	conseguente alla pronuncia di primo grado (al netto degli errori di	
	calcolo dell'ufficio, estrapolati con la rinuncia al credito di € 11.615,65);	
	- da ultimo, l'ufficio amministrativo ha bloccato da luglio scorso la	
	trattenuta mensile di € 442,61 e poi ha calcolato il totale delle somme	
	trattenute da gennaio 2024 a giugno 2025 rispetto all'importo di €	
	7.953,98 effettivamente dovuto dal pensionato, rilevando così una	
	eccedenza riscossa di € 1.198,08, che è stata restituita a [Omissis]	
	[Omissis] ponendola in pagamento in data 01/10/2025;	
	- in punto di diritto, l'Inps sostiene che nella fattispecie in esame non	
	7	

	trova spazio di applicazione l'art.206 del DPR n.1092/1973 citato dalla	
	parte ricorrente, poiché l'indebito di € 7.953,98 deriva dalla <i>restitutio in</i>	
	<i>integrum</i> della situazione patrimoniale della parte definitivamente	
	vittoriosa in giudizio; si applica, perciò, l'art. 336, secondo comma, c.p.c.	
	secondo cui <i>"la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti</i>	
	<i>e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata"</i> , senza che abbia	
	nessuna influenza la valutazione della buona o della mala fede	
	dell'accipiens, come chiarito dalla Corte di cassazione (sentenza	
	n.23972/2020) e dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza n.	
	18/2017/QM);	
	- le trattenute nei limiti di un quinto dell'ammontare dei ratei di	
	pensione erano pienamente legittime, in linea con le disposizioni	
	dell'art. 69 della legge n. 153/1969.	
	In conclusione, l'Inps chiede il rigetto del ricorso avversario in quanto	
	infondato in fatto ed in diritto, confermando la correttezza del recupero	
	di € 7.953,98 effettuato dall'istituto.	
	V. All'udienza di discussione del 16/10/2025, l'avv. Raichini per conto	
	del ricorrente illustrava la posizione del [Omissis] in relazione ai nuovi	
	elementi forniti dall'Inps, evidenziando in sintesi che:	
	- la rettifica in autotutela effettuata dal dirigente della sede di Perugia	
	comprova la fondatezza del ricorso introduttivo, laddove si affermava	
	che l'indebito di € 19.572,53 lordi era scaturito da errori commessi in	
	totale autonomia dall'ufficio in occasione della attribuzione della	
	pensione privilegiata, errori che nulla avevano a che fare con	
	l'esecuzione delle sentenze sul calcolo delle quote A e B di pensione;	
	8	

- pertanto, il [Omissis] ha deciso di insistere nel ribadire la domanda di accertamento della illegittimità del provvedimento di recupero del 2023 per l'intero importo di € 19.572,53, ivi compresi € 7.953,98 che la parte resistente vorrebbe continuare a trattenere, poiché l'indebito si dovrebbe inquadrare nelle modifiche del provvedimento definitivo di assegnazione della pensione privilegiata a causa di errori di calcolo commessi dall'ufficio autonomamente, senza che sussista nessun fatto doloso imputabile all'interessato; pertanto, le rate di pensione riscosse in più da gennaio 2022 a novembre 2023 non sono recuperabili dall'Inps per il divieto sancito dall'art. 206 del DPR n. 1092/1973.

In conclusione, l'avv. Raichini chiedeva alla Corte di riconoscere l'irripetibilità dell'indebito di € 19.572,53 e di condannare l'Inps a restituire, oltre all'importo di € 1.198,08 già liquidato al [Omissis] il 1° ottobre scorso, anche quello di € 7.953,98 trattenuto illegittimamente in violazione dell'art. 206 testè menzionato. In via subordinata, il legale instava per ottenere in via istruttoria l'esibizione da parte dell'Inps dell'elaborato analitico di calcolo della prima riliquidazione della pensione ordinaria dopo la sentenza di primo grado, al fine di risalire agli errori commessi dall'ente anche in tale circostanza, sempre agendo in via autonoma.

L'avv. Annovazzi per conto dell'Inps interveniva per rimarcare la fondatezza delle eccezioni rassegnate nella memoria di costituzione, tenuto conto che:

- l'istituto ha esposto con rara chiarezza e dovizia di particolari tutti i passaggi delle riliquidazioni della pensione del [Omissis] effettuate in

	attuazione della sentenza di primo grado (con gli atti n.	
	PG1032020002168 e n.PG1052022000049, relativi il primo alla pensione	
	di vecchiaia da rettificare ed il secondo alla domanda di pensione	
	privilegiata presentata nel frattempo dall'interessato) e di quella di	
	appello (con l'atto n.PG1052023000060), ricostruendo tutti i conteggi ed	
	allegando tabulati e resoconti analitici dell'ufficio amministrativo (doc.	
	n. 1, 2, 3, 4 e 6 annessi alla memoria);	
	- la controparte non ha contestato in modo specifico nessun dato di	
	questa ricostruzione, che perciò può ben essere considerata fondata e	
	veritiera ai sensi dell'art. 416 c.p.c., assumendo per certo che l'importo	
	di € 19.572,53 oggetto del primo provvedimento di recupero era	
	giustificato quanto ad € 7.953,98 dalla riforma parziale della sentenza di	
	primo grado, e per € 11.615,65 lordi ad errori di liquidazione	
	riconosciuti dall'ufficio di Perugia e stornati mediante l'atto di	
	annullamento in autotutela emesso per questa quota parte.	
	Conclusivamente, l'avv. Annovazzi chiedeva di rigettare la domanda	
	del ricorrente così come riformulata in udienza, confermando la	
	correttezza del recupero di € 7.953,98 effettuato ai sensi dell'art. 336	
	c.p.c.	
	Preso atto, il giudice constatava la mancanza di spazi per una	
	conciliazione integrale della lite, per cui interrogava le parti su alcuni	
	punti rilevanti ai fini del decidere. L'avv. Raichini, aderendo all'invito,	
	precisava di non essere in grado di confermare l'avvenuto incasso	
	dell'importo di € 1.198,08 liquidato a favore del [Omissis] pochi giorni	
	addietro, né di allegare elementi di prova a supporto dell'affermazione	
	10	

che vi sarebbero errori di calcolo dell'ufficio anche nella prima riliquidazione della pensione ordinaria.

L'avv. Annovazzi, da parte sua, confermava che l'annullamento parziale in autotutela del recupero di € 11.615,65 è stato operato dal direttore di Perugia con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 207 del DPR n. 1092/1973, secondo cui *"Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento può essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento"*. Tuttavia, egli non era in grado di precisare se il pensionato [Omissis] avesse presentato o meno una domanda nuova per la riliquidazione del trattamento spettante, oltre al ricorso inoltrato alla Corte dei conti ai sensi di legge. Ciò nondimeno - aggiungeva l'avvocato- è chiaro che l'ufficio è intervenuto con l'annullamento parziale del recupero al fine di venire incontro alle richieste del pensionato, agendo a suo vantaggio, anche se probabilmente non era stata presentata una vera e propria domanda nuova.

Preso atto, il giudice rilevava l'irritualità dell'atto di annullamento in questione, poiché esso andava ad incidere su materia sulla quale l'Inps aveva già ricevuto un ricorso in via amministrativa tramite il patronato dell'INAS Cisl di Perugia e non aveva preso nessun provvedimento, consolidando col silenzio-rifiuto la propria posizione definitiva. Pertanto, la domanda formulata col ricorso alla Corte dei conti non poteva essere presa a base dall'ente previdenziale per revocare o modificare in via autonoma il provvedimento di recupero dell'indebito

	oggetto di giudizio, essendo questa la sede in cui, nel rispetto dei	
	principi del contraddittorio, di effettività e del giusto processo, era stata	
	rimessa al giudice contabile la valutazione della sussistenza o meno del	
	diritto del ricorrente all'annullamento totale o parziale del recupero	
	attivato dall'istituto previdenziale. Tuttavia, dalle dichiarazioni della	
	difesa del ricorrente in udienza si evince che entrambe le parti sono	
	concordi nel considerare non dovuto il recupero dell'importo di €	
	11.615,65 originato da errori di calcolo commessi dall'ufficio, non	
	ripetibile ai sensi dell'art. 206 del DPR n.1092/1973. Pertanto, essendo	
	questo importo annullato dal creditore (con la restituzione di € 1.198,08	
	che si considera in questa sede come accertata, in quanto non	
	contestata), il ricorso può considerarsi parzialmente definito in via	
	transattiva, relativamente alla somma di € 11.615,65.	
	Per converso, resta da decidere la domanda di [Omissis] [Omissis]	
	inerente alla rimanente quota di € 7.953,98, che l'Inps vorrebbe	
	trattenere come <i>restitutio in integrum</i> ai sensi dell'art. 336, secondo	
	comma, c.p.c.	
	Esaurita la discussione, la causa è passata in decisione, con lettura del	
	dispositivo finale in udienza.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito indicati.	
	Dalla ricostruzione dei fatti emerge che:	
	- [Omissis] [Omissis] è stato posto in quiescenza dall'Arma dei	
	Carabinieri con diritto a pensione diretta ordinaria di anzianità di €	
	12	

	28.916,29 all'anno, a decorrere dal 22/03/2019;	
	- con ricorso a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, il	
	[Omissis] ha chiesto la rideterminazione della quota di pensione	
	calcolata con metodo retributivo (A e B) applicando l'aliquota di	
	rendimento del 44% prevista dall'art. 54 del DPR n.1092/1973, in luogo	
	di quella riconosciutagli dall'Inps (37,25%); il giudice pro tempore ha	
	accolto il ricorso, ritenendo che il beneficio spettasse non solo ai militari	
	cessati dal servizio con un'anzianità compresa fra 15 e 20 anni di	
	servizio, come sostenuto dall'Inps in base all'art. 1, comma 12, della	
	legge n.335/1995, bensì anche ai militari congedati con una anzianità	
	maggiore che rientravano nel sistema misto di calcolo della pensione	
	annua lorda, per la parte maturata sino al 31/12/1995; pertanto, in	
	esecuzione della sentenza n. 75/2020 l'Inps ha riliquidato la P.A.L. del	
	[Omissis] nell'importo di € 32.220,38; nell'atto n. PG1032020002168 è	
	stato fatto risultare specificamente : <i>"si fa riserva di riliquidazione a seguito</i>	
	<i>dell'eventuale giudizio di appello"</i> ;	
	- a seguito di domanda presentata il 15/05/2019 per due patologie	
	riconosciute SI dipendenti da cause di servizio dalla Commissione	
	medica ospedaliera di Perugia con verbale del 21/05/2022, [Omissis] ha	
	ottenuto l'attribuzione di pensione privilegiata ordinaria pari ad €	
	37.768,95 a decorrere dal 22/03/2019, col pagamento di interessi ed	
	arretrati; con l'atto n. PG1052022000049 emanato a tal fine, l'ufficio	
	previdenziale ha erroneamente calcolato la PAL di € 34.335,30	
	applicando l'aliquota di rendimento del 48,88% sulle basi pensionabili	
	delle quote A e B, e poi ha aumentato di un decimo tale cifra (+ €	
	13	

	3.433,53) ai sensi dell'art. 67, comma 4, del DPR n.1093/1973,	
	pervenendo così all'importo di € 37.768,95 testè menzionato;	
	- in accoglimento del ricorso presentato dall'Inps avverso la sentenza	
	n.75/2020, la Corte dei conti, Sezione I centrale di Appello ha statuito	
	che, in linea con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite	
	con sentenza n. 1/2021/QM, la quota retributiva della pensione del	
	[Omissis] andava calcolata tenendo conto del numero effettivo di anni	
	di anzianità maturati fino al 31/12/1995 (16 anni e 3 mesi) con	
	applicazione del relativo coefficiente determinato nel 2,44% per ogni	
	anno utile (39,715% in totale, nel caso in esame); pertanto, in esecuzione	
	della sentenza n. 365/2023 l'ufficio ha emanato l'atto n.	
	PG1052023000060 con cui ha riconosciuto il diritto del [Omissis] a	
	percepire la pensione privilegiata nella misura esatta di € 33.441,80	
	all'anno, a decorrere dal 22/3/2019;	
	- il provvedimento di recupero dell'indebito pensionistico di € 19.572,53	
	lordi, ossia € 14.821,81 netti, è stato emanato dall'Inps il 31/10/2023 per	
	le somme corrisposte in più nel periodo gennaio 2022/novembre 2023,	
	a causa del fatto che la pensione erogata di € 37.768,95 era superiore a	
	quella spettante pari ad € 33.441,80; in realtà, questa differenza era stata	
	originata quanto ad € 11.615,65 da errori di calcolo commessi dall'Inps,	
	che sono stati riconosciuti come tali e defalcati dal piano di recupero con	
	il provvedimento in autotutela del 02/10/2025; il restante importo di €	
	7.953,98 derivava, invece, dall'applicazione del coefficiente di	
	rendimento del 44% sulle quote A e B di pensione come disposto dalla	
	sentenza n.75/2020, al posto del 39,715% che in base alla sentenza di	
	14	

appello n. 365/2023 era la misura effettivamente spettante.

Da questa ricostruzione risulta chiaro che l'esecuzione della sentenza di primo grado ha influenzato sia la liquidazione della PAL di € 32.220,38, sia quella della pensione privilegiata di € 37.768,95 da parte dell'ufficio Inps di Perugia. Pertanto, non è vero che la sopravvalutazione della pensione di € 37.768,95 rispetto a quella effettivamente spettante di € 33.441,80 sia dipesa solo da errori di calcolo commessi dall'ufficio all'atto della liquidazione della pensione privilegiata, in quanto nella realtà dei fatti la differenza erogata in più è stata originata per una parte dall'aliquota di rendimento delle quote A e B (essendo stato applicato il 44% invece che il 39,715%) e per la restante parte da conteggi inesatti dell'ufficio (applicata l'aliquota del 48,88% sulle quote A e B di pensione, al posto del 44%). Conseguentemente, la prospettazione del ricorrente secondo cui tutta la differenza di € 19.572,53 lordi sarebbe frutto di errori di calcolo dell'ufficio non è condivisibile, in quanto infondata. Si è così formato un indebito "civile" pari ad € 7.953,98 la cui causa sottostante risiede nella esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al pensionato [Omissis], che poi è stata riformata parzialmente in appello su impugnazione dell'Inps. Pertanto, correttamente l'ufficio di Perugia ha attivato la procedura di recupero dell'indebito in questione, come previsto dal regolamento approvato con determinazione presidenziale n.123 del 26 luglio 2017 (art. 1, comma 2, punto 3; art. 3, primo comma, punto 2; art. 7, commi 3 e 5) e della circolare Inps n. 47 del 16/3/2018 (capitoli 1, 6, 9, 10, 11 e 14). Infatti, si osserva che:

- la sentenza di primo grado era provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c., per cui il pagamento del trattamento pensionistico sovradimensionato (con coefficiente di rendimento del 44% sulla base contributiva fino al 31/12/1995) non è dipeso da una decisione in via amministrativa, ma solo ed esclusivamente dalla provvisoria esecutività della sentenza n. 75/2020;

- il pensionato [Omissis] ben conosceva l'esistenza di una "riserva di riliquidazione" formalizzata chiaramente dall'Inps nell'atto n.PG 1032020002168 nella prospettiva del giudizio di appello, per cui nessun affidamento poteva egli riporre nella incontrovertibilità del risultato ottenuto in primo grado; una pretesa in tal senso risulta, perciò, ora come allora, illegittima ed infondata;

- ciò in quanto, per effetto della sentenza di appello il [Omissis] non aveva più titolo a trattenere le somme percepite in via provvisoria, atteso che ai sensi dell'art. 336, secondo comma, c.p.c., in questi casi, *"non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio"* (Cassazione, Sez. I civile, n.23972/2020);

- a rigore, come osservato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sent. n.18/2017/QM), in queste fattispecie manca un vero e proprio indebito di natura pensionistica, in quanto non possono considerarsi

indebite le somme liquidate in esecuzione di una sentenza del giudice provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello; infatti, l'obbligo della loro restituzione costituisce una conseguenza fisiologica dell'esito definitivo della vicenda processuale, trattandosi non di un indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., ma della *restitutio in integrum* della situazione patrimoniale della parte definitivamente vittoriosa in giudizio.

Ciò detto riguardo all'*an* ed al *quantum* del recupero legittimamente effettuato dall'Inps per l'importo di € 7.953,98, va aggiunto che non meritano ugualmente accoglimento le osservazioni formulate dal ricorrente per il *quomodo* delle trattenute mensili applicate dalla sede di Perugia sui ratei di pensione nel periodo gennaio 2024/giugno 2025. Secondo la difesa del [Omissis], "*nel nostro ordinamento giuridico infatti non esiste alcuna norma che consenta all'Inps di procedere a trattenere alcune somme sulle pensioni in difetto di idoneo provvedimento giudiziario... peraltro, la disciplina del pignoramento delle pensioni .. prevede dei limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. che nel caso di specie sono stati comunque violati.*"

In realtà, come sostenuto dall'Inps nella memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 69, primo e secondo comma, della legge n. 153/1969 "*Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti... possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero di omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per*

interessi e sanzioni amministrative.

Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo." Il significato di queste norme è chiaro, nel senso che l'Inps, salvo il diritto di avvalersi come ogni creditore dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione "impropria" (poiché i crediti ed i debiti hanno origine da un unico rapporto), col duplice limite che la somma oggetto di trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione e che sia fatto comunque salvo il trattamento minimo Inps (Cassazione, Sez. Lavoro, sent. n. 9001/2003, n. 3648/2019 e n. 30220/2019; Corte conti, Sez. II, n. 392/2021). I limiti del quinto della pensione e della salvaguardia del minimo previdenziale rivestono carattere speciale e derogatorio rispetto alla più generale previsione di cui all'art. 545, comma 7, c.p.c., per cui la fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto corrisponde alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà (Corte costituzionale, sent. n. 506/2022; Corte conti, Sez. Emilia Romagna, n. 17/2022).

Nella fattispecie in esame, le trattenute operate dall'Inps risultano rispettose dei suddetti minimi pensionistici da salvaguardare, per cui la censura del ricorrente non è condivisibile.

2. In conclusione, la domanda formulata dalla difesa di [Omissis] [Omissis] nell'udienza di discussione non può essere accolta, in quanto

	infondata; le trattenute operate dalla parte resistente per la somma di €	
	7.953,98 vanno considerate legittime ed ammissibili. Le spese di lite,	
	considerato che rispetto al <i>petitum</i> del ricorso originario vi è stata una	
	sostanziale soccombenza reciproca (in capo all'Inps, per la quota di	
	recupero annullata in autotutela, ed in capo al ricorrente per la restante	
	parte definita col presente giudizio), vengono compensate interamente,	
	ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c. Nulla è dovuto per le spese di	
	giudizio, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 533/1973.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il	
	ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.	
	Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Perugia, al termine dell'udienza del 16 ottobre 2025.	
	Il Giudice	
	Giuseppe Vicanolo	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs.	
	30 giugno 2003, nr. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto art. 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	Il Giudice	
	19	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]